

Repertorio n.13053

Raccolta n.8969

ATTO DI FUSIONE  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di settembre in Narni Frazione Nera Montoro, Strada dello Stabilimento n. 1, presso la sede della società "TerniEnergia S.p.A."

Innanzi a me Dott. Filippo Clericò Notaio in Terni con studio in Corso Tacito n. 111, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Terni, Spoleto e Orvieto, è presente il signor:

- NERI Stefano nato a Terni il 14 settembre 1959, domiciliato in Narni, Frazione Nera Montoro, Strada dello Stabilimento n. 1, per la carica, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante delle società:

- "**TerniEnergia S.p.A.**", con sede in Narni, Frazione Nera Montoro, Strada dello Stabilimento n. 1, capitale sociale Euro 23.210.000,00 (ventitremilioniduecentodiecimila virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Terni, codice fiscale e partita IVA 01339010553, REA n. TR - 89319, a tal fine delegato giusta delibera dell'assemblea dei soci in data 28 giugno 2012 come da verbale a rogito Notaio Filippo Clericò di Terni in pari data rep.n. 12821, registrato a Terni il 28 giugno 2012 al n. 4770 serie 1T;

- "**TerniGreen S.p.A.**" con sede legale in Narni Frazione Nera Montoro Strada dello Stabilimento n. 1, capitale sociale euro 14.400.000,00 (quattordicimilioniquattrocentomila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Terni n. 01326190558, a tal fine delegato giusta delibera dell'assemblea dei soci in data 28 giugno 2012 come da verbale a rogito Notaio Filippo Clericò di Terni in pari data rep.n. 12822, registrato a Terni il 28 giugno 2012 al n. 4771 serie 1T.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale qualifica e poteri, io Notaio sono certo,

PREMESSO


- che la società "**TerniEnergia S.p.A.**" con sede legale in Narni, Frazione Nera Montoro, Strada dello Stabilimento n. 1, e la società "**TerniGreen S.p.A.**", con sede legale in Narni, Frazione Nera Montoro, Strada dello Stabilimento n. 1, nelle rispettive assemblee tenutesi entrambe in data 28 giugno 2012, hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione della "**TerniGreen S.p.A.**", nella società "**TerniEnergia S.p.A.**" approvando il relativo progetto di fusione, depositato ed iscritto ai sensi di legge;

- che le deliberazioni delle società partecipanti alla fusione, sono state entrambe iscritte presso il Registro delle Imprese di Terni in data 29 giugno 2012;

- che la documentazione di cui all'articolo 70 comma 5 lett.

Terni  
12.9.2012  
10831 del 12.9.2012  
01339010553  
89319

Terni  
12.9.2012  
10830 del 12.9.2012  
01326190558  
88249



c) della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 è stata resa disponibile al pubblico presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet delle società trasmessa a Borsa Italiana S.P.A. e inviata a Consob;

- che detti documenti sono rimasti depositati e a disposizione del pubblico sino alla data odierna;

- che le società partecipanti alla fusione non hanno emesso obbligazioni ordinarie o convertibili;

- che la società "TerniEnergia S.p.A." in sede di delibera di approvazione del progetto di fusione ha deliberato un aumento di capitale sociale a servizio della fusione al fine di consentire il concambio delle azioni della società "TerniGreen S.p.A." per un massimo di euro 27.319.680,00 (ventisette milioni trecentodiciannovemilaseicentottanta virgola zero zero) con emissione di massimo n. 9.792.000 (novemilionsettecentonovantaduemila) azioni ordinarie prive di valore nominale;

- che è stato altresì deliberato di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione a dare attuazione al detto aumento di capitale in particolare determinando l'ammontare massimo in funzione dell'annullamento delle azioni proprie eventualmente possedute dalla società "TerniGreen s.p.a." e fatti salvi gli eventuali effetti delle legittime dichiarazioni di recesso dei soci della medesima società "TerniGreen s.p.a.", che fossero pervenute alla società stessa;

- che le azioni dei soci della società "TerniGreen S.p.A." che hanno receduto sono state opzionate e oggetto di diritto di prelazione per l'intero e pertanto si procederà all'ordinario concambio delle stesse;

- che alla data odierna non risultano azioni proprie possedute né dalla società incorporante né dalla società incorporata;

- che stante quanto sopra l'importo del capitale sociale di aumento può essere definitivamente fissato in euro 27.319.680,00 (ventisette milioni trecentodiciannovemilaseicentottanta virgola zero zero) con emissione di 9.792.000 (novemilionsettecentonovantaduemila) azioni ordinarie senza valore nominale;

- che la fusione può essere pertanto attuata ai sensi dell'art. 2504 C.C., dato che nessuna opposizione nei termini di legge è stata presentata alle deliberazioni di cui sopra, come risulta dai certificati rilasciati in data 11 settembre 2012 dalla Cancelleria del Tribunale di Terni che si allegano al presente sotto le lettere "A" e "B";

tutto ciò premesso e confermato e volendosi addivenire alla effettiva fusione delle due società nei modi e nelle forme di cui al citato progetto di fusione, il comparente come sopra delegato, stipula quanto segue:

#### ARTICOLO 1

Le società "TerniEnergia S.p.A." e "TerniGreen S.p.A.", si dichiarano fuse mediante incorporazione della "TerniGreen

S.p.A." nella società "TerniEnergia S.p.A.", in dipendenza delle rispettive deliberazioni delle assemblee dei soci in data 28 giugno 2012.

#### ARTICOLO 2

In conseguenza di quanto sopra, la società "TerniEnergia S.p.A." subingredisce di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata "TerniGreen S.p.A.", ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, assumendo di provvedere alla estinzione di tutte le passività alle convenute scadenze e condizioni.

Il comparente conformemente a quanto previsto nella relazione dell'Organo Amministrativo ed in osservanza alle deleghe ottenute dai soci delle società interessate dalla presente operazione nelle assemblee tenutesi in data 28 giugno 2012 ed in conformità a quanto richiesto da "BORSA ITALIANA S.P.A.", al fine di consentire la revoca della quotazione dei titoli della società incorporata, dal sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia - MAC, fissa la data di efficacia della presente fusione alle ore 00:00 del giorno successivo all'iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese competente.

A seguito dell'efficacia del presente atto di fusione verranno annullate tutte le n. 28.800.000 (ventottomilionioctocentomila) azioni ordinarie senza valore nominale dematerializzate accentrato presso la Monte Titoli s.p.a. e negoziate sul mercato telematico AIM Italia - MAC, gestito da Borsa Italiana s.p.a. della società incorporata, azioni cui corrisponde un capitale sociale pari ad euro 14.400.000,00 (quattordicimilioniquattrocentomila virgola zero zero).

Conseguentemente, la società "TerniEnergia S.p.A." in conformità a quanto previsto dall'assemblea dei soci sopra citata, a seguito dell'aumento del capitale sociale come ivi deliberato, aumento che definitivamente viene determinato in euro 27.319.680,00 (ventisette milionitrecentodiciannovemilaseicentottanta virgola zero zero) concambierà le n. 28.800.000 (ventottomilionioctocentomila) azioni degli azionisti della società "TerniGreen S.p.A.", con numero 9.792.000 (novemilionisettecentonovantaduemila) azioni ordinarie senza valore nominale quotate sul Mercato Telematico, segmento Star di Borsa Italiana s.p.a. della società TerniEnergia S.p.A..

Posto che il rapporto di cambio è stato fissato in 0,34 (zero virgola trentaquattro) azioni ordinarie della società "TerniEnergia S.p.A." per ogni azione ordinaria della società "TerniGreen S.p.A.", per il tramite degli intermediari autorizzati si provvederà all'arrotondamento all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni di nuova emissione spettanti a ciascun socio in applicazione del suddetto rapporto di cambio.

#### ARTICOLO 3

A seguito della fusione come sopra stipulata, hanno piena esecuzione le deliberazioni delle citate assemblee del 28 giugno 2012 riconoscendosi dal comparante che la società incorporante "TerniEnergia S.p.A." sarà retta dallo statuto allegato al progetto di fusione, che viene quindi qui nuovamente allegato sotto la lettera "C".

#### ARTICOLO 4

Le parti danno altresì atto che tutte le cariche sociali conferite dalla incorporata cessano di pieno diritto e così pure tutte le procure rilasciate in nome della medesima.

La società "TerniGreen S.p.A.", come rappresentata, autorizza irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma la società incorporante a compiere in ogni tempo e senza necessità di alcun intervento della società incorporata qualunque atto, pratica, formalità necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconoscere nei confronti di chiunque quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della società incorporata stessa e subingredita di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di quest'ultima a norma di quanto sopra e dell'art. 2504 bis C.C..

Il comparante dichiara che nel patrimonio della società incorporata "TerniGreen S.p.A." sono ricompresi i seguenti beni mobili registrati:

- NISSAN piattaforma aerea Targa CT278ME;
- Autocarro FIAT 190/35 Targa CK745CB;
- Gru Ormig 40 Tg Targa TRAA069;
- fiat 190/OM Targa BF557M2

nonchè i seguenti beni immobili e precisamente:

- appezzamenti di terreno siti nel Comune di Calimera Zona industriale della superficie complessiva di circa mq. 15.447,00 (quindicimilaquattrocentoquarantasette virgola zero zero), distinti al Catasto Terreni del Comune di Calimera al foglio 9 particelle:

- . 378 di ha 0.00.01 R.D. euro 0,01 R.A. euro 0,01;
- . 382 di ha 0.00.38 R.D. euro 0,08 R.A. euro 0,07;
- . 385 di ha 0.06.29 R.D. euro 2,60 R.A. euro 0,97;
- . 389 di ha 0.88.12 R.D. euro 25,03 R.A. euro 22,76;
- . 394 di ha 0.50.69 R.D. euro 20,94 R.A. euro 7,85;
- . 556 di ha 0.08.98 R.D. euro 3,71 R.A. euro 1,39;

**proprietà superficiaria su:**

- opificio industriale sito in Narni Strada dello Stabilimento n. 1, posto al piano terra, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Narni al foglio 103 particella **22 sub 22** categoria D/1, R.C. euro 9.200,00;
- opificio industriale sito in Narni Strada dello Stabilimento n. 1, posto ai piani terra e primo, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Narni al foglio 103 particella **22 sub 30** categoria D/1, R.C. euro 7.810,00;
- opificio industriale sito in Borgosesia Via Osella n. 13, posto al piano primo, distinto al Catasto Fabbricati del Co-

mune di Borgosesia al foglio 569 particella 1066 sub 25 categoria D/1, R.C. euro 1.934,00.

Il comparente autorizza la trascrizione del presente atto presso le Conservatorie dei Registri immobiliari ed il Pubblico Registro Automobilistico competenti con esonero per i relativi Conservatori da ogni responsabilità al riguardo.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne personale conoscenza.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mano della stessa che ho quindi letto al comparente il quale a mia domanda lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive come appresso, nel margine degli altri fogli e nell'allegato "C", essendo le ore 9:30 (nove e minuti trenta).


Consta di tre fogli ed occupa dieci pagine intere e quanto della presente.


F.to Stefano Neri

" Filippo Clericò

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A NORMA DI LEGGE COMPOSTA DI N. DUE FOGLI, CHE SI RILASCIATA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

TERNI, LI 11 SET. 1981





Allegato "A" al Ref.  
n. 13053/8969


## TRIBUNALE DI TERNI

Il sottoscritto Direttore Amministrativo della Cancelleria Civile, vista la richiesta di certificazione depositata in data 11/09/2012 da Stefano Neri, nato a Terni il 14/09/1959 e domiciliato in Narni (TR), Frazione Nera Montoro, Strada dello Stabilimento,1 Presidente del Consiglio di Amministrazione di "TerniGreen SpA", con sede legale in Narni (TR), Frazione Nera Montoro, Strada dello Stabilimento,1, esaminato il Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi,

### certifica

che, ad oggi 11/09/2012, non risultano iscritti procedimenti di opposizione alla fusione per incorporazione, come da verbale trascritto presso il Registro delle Imprese di Terni in data 29/06/2012, della Società di "TerniGreen SpA", con sede legale in Narni (TR), Frazione Nera Montoro, Strada dello Stabilimento,1, iscritta nel Registro delle imprese di Terni al n° 01326190558 nella Società di "TerniEnergia SpA", con sede legale in Narni (TR), Frazione Nera Montoro, Strada dello Stabilimento,1, iscritta nel Registro delle imprese di Terni al n° 01339010553.

Terni, 11/09/2012




Il Direttore Amministrativo  
Migozzi Dr.ssa Emanuela


**COPIA CONFORME**

DELL'ALLEGATO A

AL F. N. 13053

IN DATA SET.





Allegato B<sup>o</sup> al Ref.  
n. 13053/8968


## TRIBUNALE DI TERNI

Il sottoscritto Direttore Amministrativo della Cancelleria Civile, vista la richiesta di certificazione depositata in data 11/09/2012 da Stefano Neri, nato a Terni il 14/09/1959 e domiciliato in Narni (TR), Frazione Nera Montoro, Strada dello Stabilimento,1 Presidente del Consiglio di Amministrazione di "TerniEnergia SpA", con sede legale in Narni (TR), Frazione Nera Montoro, Strada dello Stabilimento,1, esaminato il Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi,

### certifica

che, ad oggi 11/09/2012, non risultano iscritti procedimenti di opposizione alla fusione per incorporazione, come da verbale trascritto presso il Registro delle Imprese di Terni in data 29/06/2012, della Società di "TerniGreen SpA", con sede legale in Narni (TR), Frazione Nera Montoro, Strada dello Stabilimento,1, iscritta nel Registro delle imprese di Terni al n° 01326190558 nella Società di "TerniEnergia SpA", con sede legale in Narni (TR), Frazione Nera Montoro, Strada dello Stabilimento,1, iscritta nel Registro delle imprese di Terni al n° 01339010553.

Terni, 11/09/2012




IL Direttore Amministrativo  
Migozzi Dr. sa Emanuela



**COPIA CONFORME**

CONTRIBUTO.....**B**.....  
R. S. ....**13053**.....  
.....**SET. 1972**.....



"TerniEnergia S.p.A."

**TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA**

**Art. 1 - Denominazione**

I. E' costituita una Società per azioni con la denominazione sociale di "TerniEnergia S.p.A."

**Art. 2 - Sede Legale**

I. La società ha sede legale nel Comune di Narni.

II. L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, uffici amministrativi, unità produttive, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

III. L'organo amministrativo potrà inoltre trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

IV. Il domicilio dei soci, per quanto attiene i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

**Art. 3 - Durata**

I. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea osservate le norme di legge e del presente statuto.

**Art. 4 - Oggetto sociale**

La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società ed enti di partecipazione, di attività nel campo della ricerca in qualunque settore nonché produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie, ivi inclusi i sistemi logistici integrati e la conservazione del patrimonio ambientale promuovendo anche le capacità professionali e d'impresa esistenti sul territorio, perseguendo la riduzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico e la conseguente ricerca ed approvvigionamento di tecnologie adatte allo scopo, anche mediante l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e convegni. La società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge in particolare di operare anche in veste di E.S.Co. (Energy Saving Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici, promuovere l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del T.P.F. (Third Party Financing) e del P.F. (Project Financing) per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti, promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico, e tutelare le capacità occupazionali nel settore a favore preferibilmente di piccole e medie imprese, aziende artigiane, cooperative di produzione o di servizi, aziende di trasformazione agricola e comunque ad im-

- presa sotto qualsiasi forma costituite.
- b) l'acquisto e la gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in altre Società italiane ed estere;
  - c) l'acquisto e il possesso di obbligazioni, anche convertibili in azioni, o con diritto di sottoscrivere o acquistare azioni di Società italiane e straniere;
  - d) l'acquisto e il possesso di titoli di stato italiani ed esteri;
  - e) l'acquisto e il possesso di altri titoli a scopo di investimento.

La società potrà, con carattere di mera strumentalità e non di prevalenza, attuare quanto altro necessario, utile od opportuno per il conseguimento del proprio oggetto ed in particolare compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale o finanziaria, compresa l'acquisizione di aziende o rami di esse.

E' in ogni caso vietata alla società la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma e, altresì, ogni attività di intermediazione riservata a società di intermediazione mobiliare ai sensi delle vigenti leggi in materia.

## **TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI ED OBBLIGAZIONI**

### **Art. 5 - Capitale - Azioni**

- I. Il capitale sociale è di euro 50.529.680,00 (cinquantamilionicinquecentoventinovemilaseicentottanta virgola zero zero) ed è diviso in numero 37.612.000 (trentasettemilioniseicentododicimila) azioni ordinarie prive di valore nominale.
- II. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse che potranno essere liberate anche mediante conferimento di beni in natura e/o crediti. In caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, nonchè nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma del Codice Civile.

### **Art. 6 - Azioni**

- I. Le azioni sono nominative, emesse in regime di dematerializzazione e liberamente trasferibili.
- II. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.
- III. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.
- IV. I diritti e le caratteristiche delle azioni sono indicate dalla legge e dal presente statuto.
- V. Possono essere emesse, oltre alle azioni ordinarie, categorie di azioni fornite di diritti speciali nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 7 - Obbligazioni**

- I. La società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.
- II. La competenza all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di de-

legge ex art. 2420-ter del Codice Civile, all'assemblea straordinaria.

### **TITOLO III - RECESSO**

#### **Art. 8 - Recesso del socio**

I. Il diritto di recesso è esercitabile dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di proroga del termine di durata della Società. Il diritto di recesso è esercitato mediante invio di lettera raccomandata che deve essere spedita alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

### **TITOLO IV - ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Art. 9 - Assemblea e Convocazione**

I. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.

II. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione, dalla persona designata dal Consiglio stesso, o da chi è legittimato ai sensi di legge.

III. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio viene convocata nei termini di legge entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea è inoltre convocata ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge, con le modalità ed i termini di volta in volta previsti.

IV. L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla disciplina pro - tempore vigente che deve essere pubblicato entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea o diverso termine prescritto dalla normativa pro - tempore vigente, sul sito Internet della Società, e ove necessario per inderogabile disposizione di legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero su uno dei seguenti quotidiani: Il Messaggero, Il Sole 24 Ore, MF - Milano Finanza, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113 ter comma 3 del D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998.

V. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, per le assemblee straordinarie, per la ter-

za convocazione.

VI. L'assemblea può avere luogo anche fuori dal Comune in cui si trova la sede, purché in Italia o, se all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.

#### **Art. 10 - Diritto di intervento**

I. Possono intervenire all'Assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento, o entro diverso termine indicato dalla normativa pro - tempore vigente.

II. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge, che dovrà essere notificata alla società in via elettronica mediante invio di un messaggio alla casella di posta elettronica certificata della società ed indicato nell'avviso di convocazione. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento.

III. La società, avvalendosi della facoltà prevista per legge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135 - undecies del D. Lgs. 58/1998 per alcuna assemblea dei soci della società.

#### **Art. 11 - Presidenza dell'assemblea**

I. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente più anziano di età. In mancanza dei Vice-Presidenti, l'assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Delegato più anziano di età ovvero, in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea.

II. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea stessa su designazione del Presidente. Lo stesso Presidente, ove lo ritenga opportuno, nomina uno o più scrutatori scegliendoli tra gli azionisti o tra i Sindaci. Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio scelto dal Presidente.

III. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione, ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

IV. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e redatto ai sensi di legge.

#### **Art. 12 - Quorum costitutivi e deliberativi**

I. La costituzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale cui si applicano gli artt. 13 e 21 del presente statuto sociale.

#### **TITOLO V - AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 13 - Amministrazione della società**

La Società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore ai sensi dell'art. 147 ter ultimo comma D.Lgs 58/1998.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina la durata e il numero dei componenti il Consiglio.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali dovrà essere contenuta l'indicazione di un numero di candidati pari a 11 (undici), elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che,

da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la percentuale massima eventualmente consentita da disposizioni di legge o regolamentari. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi:

(i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste, la percentuale di partecipazione dagli stessi complessivamente detenuta e l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;

(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche;

(iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.

Le liste dovranno indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne 1 (uno);

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista

che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sinò a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui vengano presentate soltanto liste da parte di soggetti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e/o di soggetti collegati con questi ultimi ai sensi di quanto previsto dall'art. 144 -quinquies del regolamento Consob 11971/99, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto fermo restando l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea in un numero di amministratori indipendenti ex art. 147 ter D.Lgs 58/1998, pari al numero stabilito dalla legge.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Nel caso in cui due o più liste riportino lo stesso numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera



assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Qualora per qualsiasi causa venga a cessare almeno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto; in tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio resterà altresì in carica fino a che l'Assemblea ne avrà deliberato il rinnovo.

#### **Art. 14 - Compensi degli amministratori**

I. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea che potrà anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori.

II. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

III. La remunerazione degli amministratori delegati nonché di quelli investiti di cariche o ruoli particolari e/o specifici è stabilita dal consiglio di amministrazione sentito il parere del collegio sindacale.

#### **Art. 15 - Cariche sociali**

I. Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri un presidente.

II. Il consiglio può anche eleggere, ove lo ritenga opportuno, uno o più vice presidenti con il compito di sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

III. Il presidente ed i vicepresidenti sono rieleggibili.

IV. Il Consiglio di Amministrazione, osservate le disposizioni di legge al riguardo, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori Delegati determinando i limiti

della delega, con esclusione delle attribuzioni riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ed i poteri di firma e di rappresentanza, il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare direttori generali e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

V. Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le facoltà, può

a) istituire tra i suoi membri un Comitato Esecutivo al quale delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, determinandone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento;

b) istituire comitati, determinandone la composizione ed i compiti.

VI. Il consiglio è presieduto dal presidente, o in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente più anziano oppure, in mancanza od impedimento di questi ultimi, dall'amministratore delegato più anziano di età, o infine, nel caso di assenza anche di questi, dal consigliere più anziano di età.

VII. Il consiglio può nominare un segretario, anche all'infuori dei suoi membri, che durerà in carica fino alla cessazione dell'intero consiglio che ha provveduto alla nomina.

#### **Art. 16 - Adunanza del Consiglio di Amministrazione**

I. Il consiglio di amministrazione si raduna nella sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno (due) amministratori o da almeno un sindaco.


II. Le convocazioni sono effettuate dal presidente con avviso da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

III. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevuto (compresi il telefax e la posta elettronica).

IV. Il consiglio di amministrazione può essere convocato anche al di fuori della sede sociale purché in Italia o, se all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.

V. Il consiglio di amministrazione è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi.

VI. E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere



identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere documenti di discussione.

VII. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

**Art. 17 - Quorum costitutivo e deliberativo del consiglio di amministrazione**

I. Il consiglio di amministrazione delibera validamente in presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

II. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato dal consiglio di amministrazione.

**Art. 18 - Poteri dell'Organo Amministrativo**

I. Il consiglio di amministrazione è investito di ogni pieno e ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, e particolarmente sono a esso riconosciute, per il raggiungimento dei fini sociali, tutte le facoltà che non siano dalla legge tassativamente riservate all'assemblea dei soci.

II. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita, nei sensi dell'art. 2365 del Codice Civile la competenza, non delegabile ma che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:

- la fusione e la scissione nei casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso di Soci;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale.

III. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ne determina il compenso, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

**Art. 19 - Rappresentanza della società**

I. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in

giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento ai Vice Presidenti. La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori muniti di delega entro i limiti della delega conferita.

II. Gli amministratori, anche se non in possesso di delega, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte a terzi limitatamente all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

III. La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti e/o terzi dalle persone legittimate alla rappresentanza legale.

#### **Art. 20 - Informativa**

I. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, per il tramite del Presidente o degli amministratori cui sono delegati specifici poteri, sono tempestivamente informati sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui abbiano un interesse per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

II. L'informativa viene normalmente resa durante le riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale mediante altre forme di comunicazione, purché idonee.

#### **TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO**

##### **Art. 21 - Il Collegio sindacale**

L'Assemblea nomina il Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, determinandone la retribuzione. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge.


I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Le liste, che recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indicano se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due



virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la percentuale massima eventualmente consentita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previsti dalla Consob con regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e fermi ulteriori e diversi termini prescritti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Al fine di comprovare la titolarità, al momento della presentazione delle liste, del numero delle azioni necessarie alla presentazione medesima, i soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale, fermo restando il rispetto di ogni ulteriore onere procedurale prescritto dalla disciplina anche regolamentare vigente:

- (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione emessa dagli intermediari autorizzati, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
  - (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società;
  - (iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99 con questi ultimi.
- Risulteranno eletti Sindaci effettivi i **primi due** candidati

della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, sempre secondo quanto stabilito ai commi che precedono.

Qualora venga proposta un'unica lista ovvero nessuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate soltanto liste da parte di soggetti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e/o di soggetti collegati con questi ultimi ai sensi di quanto previsto dall'art. 144 -quinquies del regolamento Consob 11971/99, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea.


In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e/o statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che



abbia riportato il secondo maggior numero di voti. Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi ovvero ancora dei soci in rapporto di collegamento con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi dell'art. 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99.

I membri del Collegio sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto presso la sede sociale, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Le materie strettamente attinenti all'attività sociale, ai sensi del Decreto Ministeriale 162/2000, sono: diritto dei mercati finanziari, diritto commerciale, architettura, ingegneria.

#### **Art. 22 - Revisione Legale dei Conti**

I. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, nominata e funzionante ai sensi di legge.

#### **TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

##### **Art. 23 - Esercizi sociali**

I. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

##### **Art. 24 - Utili**

I. Gli utili risultanti dal bilancio, dedotti gli accantonamenti di legge, saranno destinati secondo le delibere dell'assemblea ordinaria.

II. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo.

III. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore della società, dopo 5 (cinque) anni dal giorno in cui diven-

nero esigibili.

**Art. 25 - Acconti sui dividendi**

I. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, ove consentito alla Società dalle norme vigenti, nei modi e nelle forme da queste stabiliti.

**TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.**

**Art 26 - Scioglimento e liquidazione**

I. La Società si scioglie nelle ipotesi previste dalla legge.  
II. Nel caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

**TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 27 - Disposizioni finali**

I. Per tutto quanto non disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge e/o regolamentari vigenti.  
II. Le modifiche degli artt. 9.3 e 10.4 approvate dall'Assemblea del 6 agosto 2010 si applicano alle Assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo la data indicata nell'art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27.

F.to Stefano Neri  
" Filippo Clericò

COPIA CONFORME  
DELL'ALLEGATO "C"  
AL REP. N. 13053

TERNI, LI' 14 SET. 2012